CAMERA DEI DEPUTATI N. 735

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TASSONE, TORCHIO

Norme per l'assunzione, mediante concorsi riservati, di personale operaio esterno utilizzato presso l'Amministrazione della difesa

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Presso l'Amministrazione della difesa vengono utilizzati, per l'effettuazione delle varie lavorazioni, oltre agli operai appartenenti ai ruoli organici del personale della Difesa stessa, anche operai esterni, reclutati a tempo determinato presso gli uffici di collocamento in base a specifica normativa.

L'impiego di detto personale operaio esterno ha per presupposti motivi di urgenza che non permettono il ricorso alle ordinarie procedure di affidamento dei lavori a ditte private oppure ragioni di sicurezza che risultano meglio tutelate con una diretta direzione dei lavori.

L'enorme crescita delle attività di interesse della Difesa e la carenza organica esistente, a fronte di esigenze operative non dilazionabili, spesso conseguenti a situazioni di emergenza, hanno reso il ricorso a tale forma di reclutamento pressoché continuo, con scelte nominative quasi senza variazioni, sempre per ragioni di sicurezza ed affidabilità, che altrimenti dovrebbero ogni volta essere verificate.

È comprensibile, quindi, che il personale operaio interessato, altamente specializzato ed esperto, dopo essere stato utilizzato per molti anni presso l'Amministrazione della difesa, spesso a fianco di giovani e non altrettanto esperti operai di ruolo assunti al termine dei corsi allievi operai o tramite pubblici concorsi, aspiri ad essere reclutato definitivamente alle dipendenze della Difesa.

Deve essere, d'altronde, evidenziato l'interesse dell'Amministrazione a disporre stabilmente di personale di sicuro affidamento, che ha già dimostrato, negli anni, una notevole capacità professionale

e che solo per i limiti di età raggiunti non può presentarsi ai normali concorsi annualmente banditi.

Nessun aggravio economico effettivo si determinerebbe per l'Amministrazione, che già retribuisce gli operai esterni in base alle paghe in vigore per gli operai addetti all'industria privata, paghe che, giova sottolineare, sono spesso superiori a quelle percepite dagli operai di ruolo dell'amministrazione pubblica.

Pertanto la sistemazione degli interessati, che sono circa duemila, si appalesa, oltre che equa per gli stessi, vantaggiosa anche per la Difesa; essa opera come correzione di una anomala situazione venuta a determinarsi per una serie di circostanze non sempre prevedibili, e si configura come una modalità di assunzione nell'ambito delle disponibilità organiche.

Per tali motivi, si è ritenuto di predisporre l'unita proposta di legge che consenta il reclutamento, mediante appositi concorsi riservati, del personale operaio esterno di cui trattasi, che abbia prestato, senza demerito, la propria opera presso l'Amministrazione della difesa per almeno due anni e che sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzione di operai, ad eccezione del limite massimo di età, che a tal fine viene elevato al 55° anno di età.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prestato senza demerito, per almeno due anni, la loro opera, pure se resa in periodi discontinui, con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sono ammessi a concorsi loro riservati per l'assunzione in qualità di operai di detto Ministero, sempreché in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti, salvo il limite di età che non dovrà superare il 55° anno alla data utile per la presentazione della domanda.

ART. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in 33.686 milioni di lire in ragione d'anno. Alla copertura di tale onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.